rebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del propprio decreto ministeriale 21 settembre 1984:

Decreta:

1) Il territorio dell'alta valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale ricadente nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale_zona è così delimitata:

a sud: dal confine di regione compreso tra il sentiero in prossimità della sorgente del Fontanone e la località Femminamorta m 1881 s.l.m.;

a est: dal confine di regione compreso tra le località Femminamorta e C. Coppi; dal corso del rio delle Pozze tra la località C. Coppi ed il sentiero che raggiunge Lagadello di sopra, quindi dal tracciato di quest'ultimo fino a Lagadello di sotto;

a nord: dal sentiero che da Lagadello di sotto raggiunge la località Lagacciolo fino al fosso del Fontanone, quindi dal corso di quest'ultimo fino alla sua confluenza nel torrente delle Tagliole;

a ovest: dal corso del torrente delle Tagliole compreso tra le confluenze del fosso del Fontanone e del fosso che scende dalla costa del Paradiso, quindi dal corso di questo ultimo fino al sentiero che da la Morandini raggiunge il passo Boccata, dal tracciato di detto sentiero fino al passo Boccata, quindi dal sentiero che dal passo Boccata raggiunge il confine di regione nei pressi della sorgente del Fontanone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architet-

Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1º agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5545)

DECRETO MINISTERIALE 1º agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Casoni, Ca' de' Quattro, Fabbrica e Ca' de' Guerri sito nel comune di Pievepelago.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio di Casoni, Cà de' Quattro, Fabbrica. Cà de' Guerri ricadente nel comune di Pievepelago (provincia di Modena), ha notevole interesse perché l'area presenta la tipica orografia di alta montagna con foreste di faggio che a partire dalle quote più alte si diradano intorno ai 1400 m s.l.m. per lasciare posto ai prati pascolo che dai 1200 m s.l.m. disegnano fazzoletti bislunghi sui declivi meno scoscesi.

Lungo il versante meridionale e a valle della statale dell'Abetone, si trovano, sparse tra i pendii, tipiche costruzioni rurali denominate « capanne celtiche ». La loro origine sembra risalire alle invasioni dei Celti che nel IV secolo a.C. invasero la penisola italica.

La « capanna celtica » testimonia quindi la storia di popolazioni rurali che tramandarono fin dagli albori della civiltà modi di costruzione arcaici, ancor oggi praticati tra la popolazione montana di Sant'Andrea Pelago e Fiumalbo.

Alcuni di questi edifici conservano ancora intatta la caratteristica copertura di paglia di segala. E' da segnalare, per il rilevante contesto ambientale in cui è inserita, la capanna tra la località Roncacci e la via Vandelli, entro il recinto dell'oasi faunistica della forestale, oggi adibita al ricovero invernale dei mufloni. Poco sopra la località Roncacci si trova un altro complesso di capanne in buono stato di conservazione, destinato al ricovero estivo del bestiame da pascolo.

Ancora tra la Vandelli e i Roncacci è, in suggestiva posizione panoramica, il casolare di Casa Casella, notevole per la sua omogeneità di edifici costituiti da catonici dell'Emilia provvederà a che copia della Gazzetta panne perfettamente conservate e da altre costruzioni di bellissima vista. Infine va segnalata in località Fontanaborra un'altra capanna dislocata entro il recinto della seconda oasi faunistica della Forestale.

Le capanne celtiche sono a pianta rettangolare e in muratura di sasso e malta di terra. I fronti più corti si elevano a cuspide gradonata, protetta da spesse lastre di arenaria.

Molte delle capanne, perfettamente inserite nel contesto ambientale sono costruite a ridosso di prominenze del terreno e in posizione dominante rispetto al fondo agricolo. Tale dislocazione permetteva l'accesso al piano superiore direttamente dal versante a monte, evitando l'uso di scale sia interne che esterne.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord da un tratto della strada statale Abetone-Brennero e dalla via Vandelli fino alla località Fabbrica; a ovest dal rio Solferino e dalla strada vicinale che dal rio intercetta le quote altimetriche 1033; 976; 1003 fino all'intersezione con la statale Abetone-Brennero in prossimità di S. Andrea Pelago; a sud dalla strada vicinale per I Casoni e da un tratto della statale Abetone-Brennero, dalla strada vicinale che dipartendosi dalla statale Abetone-Brennero intercetta le quote altimetriche 1040; 1052; 1060; 1082; 1109; a est dal sentiero che dalla quota altimetrica 1109 intercettata dalla strada vicinale sopra descritta conduce alla località Fabbrica.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: tutte le zone contraddistinte dalla presenza di capanne celtiche sono destinate dalla normativa vigente ad aree agricole normali con possibilità di incremento della cubatura esistente fino al 20 % e con ampi margini di ristrutturazione della tipologia originale. In tempi non troppo recenti il piccolo borgo in località Lagacci fu infatti interessato da interventi di rifacimento che hanno completamente stravolto il carattere originario dell'abitato e del tutto trasformato i pregevoli esempi di capanne celtiche ivi esistenti;

è pertanto opportuno evitare che sotto la spinta di pressioni turistiche si dia avvio, in un prossimo futuro, alla trasformazione degli edifici rustici sopra ricordati ed è pertanto opportuno garantire alla zona le migliori condizioni di tutela.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Casoni, Cà de' Quattro, Fabbrica, Cà de' Guerri ricadente nel comune di Pievepelago che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico; –

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolamente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio di Casoni, Cà de' Quattro, Fabbrica, Cà de' Guerri, ricadente nel comune di Pievepelago (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato: a nord da un tratto della strada statale Abetone-Brennero e dalla via Vandelli fino alla località Fabbrica; a ovest dal rio Solferino e dalla strada vicinale che dal rio intercetta le quote altimetriche 1033; 976; 1003; fino all'intersezione con la statale Abetone-Brennero in prossimità di S. Andrea Pelago; a sud dalla strada vicinale per I Casoni e da un tratto della statale Abetone-Brennero, dalla strada vicinale che dipartendosi dalla statale Abetone-Brennero intercetta le quote altimetriche_1040; 1052; 1060; 1082; 1109; a est dal sentiero che dalla quota altimetrica 1109 intercettata dalla strada vicinale sopra descritta conduce alla località Fabbrica. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pievepelago e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1º agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO